Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA . ROMA - Mercoledì, 24 febbraio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1970.

Fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione della sede degli uffici giudiziari di Saluzzo . . . Pag. 986

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1971.

Periodi medi di occupazione e salari medi, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi di autotrasportatori delle provincie di Firenze, Rovigo e Salerno. Pag. 986

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

Salario medio giornaliero e periodo medio di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per i soci della compagnia autonoleggiatori « La Rapida » di Trinitapoli. Pag. 987

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

Salario medio giornaliero e periodo medio di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per i soci della compagnia piccoli trasportatori « La Garganica » di S. Giovanni Rotondo . . . Pag. 987

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Roma » Pag. 987

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1971.

Proroga al 31 dicembre 1971 dell'esenzione del pagamento del diritto fisso per gli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo . . . . Pag. 988

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali operanti nella provincia di Genova. Pag. 988

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mandello Lario . . . . Pag. 989

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana: Variante al piano regolatore di Pistoia . . . . Pag. 989

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Capriati a Volturno ad assumere un *mutuo per l'integrazione* del bilancio 1970. Pag. 989

Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 989

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . . Pag. 989

Autorizzazione al comune di Colli sul Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 989

Autorizzazione al comune di Configni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 989

Autorizzazione al comune di Cottanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 989

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 989

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 989

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 989

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 989

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 990

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . . Pag. 990

Autorizzazione al comune di Galluccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 990

Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 990

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli . . . Pag. 990

Smarrimento di ricevute di debito pubblico . Pag. 991

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione (2° semestre 1970 valevole per il 1° semestre 1971) Pag. 992

Ministero delle finanze: Errata-corrige . . Pag. 998

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognomi nella forma originaria . . . . . Pag. 998

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso per titoli ed esami a due posti di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale . . Pag. 999

Ministero dei lavori pubblici: Nomina di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano . Pag. 1008

Ministero dell'interno: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquantadue posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova. Pag. 1008

Ufficio medico provinciale di Trapani: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani . Pag. 1008

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 48 DEL 24 FEBBRAIO 1971:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1970, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(2161)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1970.

Fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione della sede degli uffici giudiziari di Saluzzo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 2 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1965, con il quale è stato concesso al comune di Saluzzo, per la durata di anni venti un contributo annuo di lire 22.460.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Visto il decreto interministeriale in data 15 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1969, con il quale si concedeva al comune di Saluzzo una proroga di anni uno, dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*, per l'ultimazione dei lavori di costruzione di cui sopra;

Vista la domanda, con la quale il sindaco del comune di Saluzzo chiede una ulteriore proroga di anni uno del termine sopra indicato;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Saluzzo, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Saluzzo dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 2 ottobre 1965 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Saluzzo il termine di anni uno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 4 dicembre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1971
Registro n. 3 *Grazia e giustizia, foglio n.* 185

(1197)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1971.

Periodi medi di occupazione e salari medi, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi di autotrasportatori delle provincie di Firenze, Rovigo e Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile ed i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per i soci

dei seguenti gruppi di autotrasportatori operanti nelle provincie di Firenze, Rovigo e Salerno sono determinati come segue:

Firenze:

Gruppo autotrasportatori riuniti fiorentini - Firenze:
periodo di occupazione media mensile: 21 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1600;
decorrenza: 1° marzo 1969.

Gruppo piccoli autotrasportatori « Trasport » - Prato:
salario medio giornaliero: L. 1300;
decorrenza: 2 maggio 1969.

Rovigo:

Libera carovana autotrasportatori donadese - Centro-Donada:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1500;
decorrenza: 1° settembre 1968.

Salerno:

Carovana autotrasportatori « La Veloce » - Salerno:
salario medio giornaliero: L. 2000;
decorrenza: 1° gennaio 1970.

Carovana autotrasportatori Angresi - Angri:
salario medio giornaliero: L. 1500;
decorrenza: 1° aprile 1968.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1179)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

Salario medio giornaliero e periodo medio di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per i soci della compagnia autonoleggiatori « La Rapida » di Trinitapoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, il salario medio giornaliero ed il periodo medio di occupazione mensile per i soci della compagnia autonoleggiatori « La Rapida » di Trinitapoli (Foggia), sono determinati come segue, con decorrenza dal 26 novembre 1968:

Salario medio giornaliero: L. 1000.
Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1184)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

Salario medio giornaliero e periodo medio di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per i soci della compagnia piccoli trasportatori « La Garganica » di S. Giovanni Rotondo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, il salario medio giornaliero ed il periodo medio di occupazione mensile per i soci della compagnia piccoli trasportatori « La Garganica », di S. Giovanni Rotondo (Foggia), sono determinati come segue con decorrenza dal 1° dicembre 1967:

Salario medio giornaliero: L. 800.
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1182)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Roma ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Roma » e 14 settembre 1957, n. 1607, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1970, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 42960/11903, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, il sig. Guglielmo Martone in sostituzione del comm. Fabrizio Fornari;

Decreta:

Il sig. Guglielmo Martone è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Roma », in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, in sostituzione del comm. Fabrizio Fornari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1971

Il Ministro: GAVA

(1159)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1971.

Proroga al 31 dicembre 1971 dell'esenzione del pagamento del diritto fisso per gli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, o per esigenze di traffici;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1960;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 24 aprile 1961;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 9 febbraio 1962;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 agosto 1965;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 24 marzo 1966;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 aprile 1967;

Visto il decreto interministeriale 29 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 27 marzo 1968;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1970;

Visto il decreto interministeriale 7 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 18 settembre 1970;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania ovest e dal Lussemburgo ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Belgio, Francia, Germania ovest e Lussemburgo, sono esenti, per esigenze dei traffici, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, fino al 31 dicembre 1971.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

(1198)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali operanti nella provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nelle provincie di Genova e Alessandria, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nella provincia di Genova;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 12 ottobre 1970 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali operanti nella provincia di Genova, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1195)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mandello Lario

Con decreto 3 dicembre 1970, n. 558 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago di Como in comune di Mandello Lario (Como), segnato nel catasto del comune medesimo - Sezione Moregallo, con i mappali numeri 748 e 749 di mq. 748,64 ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 aprile 1970, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Como; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1084)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Pistoia

Con decreto provveditoriale n. 42181 del 30 gennaio 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 1431 del 17 giugno 1970, con la quale il comune di Pistoia ha adottato la variante del proprio piano regolatore generale, destinando, per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola elementare in località Candeglia, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'area di circa mq. 7350 di proprietà della ditta Rospignosi Roberto, distinta al catasto del comune di Pistoia al foglio n. 187, porzione della particella n. 108.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale sarà depositata agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1274)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capriati a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Capriati a Volturno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.668.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1679)

Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Casaluce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.311.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1680)

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Cercola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.595.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1681)

Autorizzazione al comune di Colli sul Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Colli sul Velino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.767.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1682)

Autorizzazione al comune di Configni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Configni (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.538.551, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1683)

Autorizzazione al comune di Cottanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Cottanello (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.056.087, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1684)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Castel Sant'Elia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.185.423, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1685)

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Castelguglielmo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.382.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1686)

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Gavello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.886.869, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1687)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Goriano Sicoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.357.282, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1688)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Grizzana (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.168.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1689)

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Gallo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.146.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1690)

Autorizzazione al comune di Galluccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Galluccio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.766.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1691)

Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Falconara Marittima (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.408.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1692)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 22 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,52	622,25	622,38	622,31	622,20	622,55	622,30	622,31	622,52	622,45
Dollaro canadese	617,95	617,60	618,50	618,70	617,60	617,90	618,75	618,70	617,95	618 —
Franco svizzero	144,92	144,85	144,89	144,86	144,80	144,90	144,855	144,86	144,92	143,88
Corona danese	83,17	83,14	83,18	83,16	83,15	83,18	83,16	83,16	83,17	83,17
Corona norvegese	87,15	87,12	87,12	87,125	87,20	87,15	87,13	87,125	87,16	87,15
Corona svedese	120,45	120,40	120,45	120,455	120,30	120,42	120,47	120,455	120,45	120,45
Fiorino olandese	173,23	173,16	173,18	173,175	173,10	173,20	173,17	173,175	173,23	173,17
Franco belga	12,54	12,54	12,5440	12,5395	12,54	12,54	12,54	12,5395	12,54	12,54
Franco francese	112,83	112,82	112,84	112,82	112,80	112,82	112,83	112,82	112,83	112,84
Lira sterlina	1505,80	1505,28	1505,40	1505 —	1505,25	1505,80	1505,35	1505 —	1505,80	1505,40
Marco germanico	171,47	171,42	171,43	171,435	171,40	171,48	171,45	171,435	171,47	171,46
Scellino austriaco	24,05	24,04	24,035	24,0375	24,10	24,05	24,036	24,0375	24,05	24,07
Escudo portoghese	21,88	21,85	21,88	21,87	21,90	21,88	21,87	21,87	21,88	21,91
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,945	8,9430	8,95	8,94	8,9485	8,9430	8,94	8,95

Media dei titoli del 22 febbraio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,825
» 5 % (Ricostruzione)	91 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,45
» 5 % (Città di Trieste)	94,85
» 5 % (Beni esteri)	90,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,50
» 5,50 % » » 1968-83	90,625
» 5,50 % » » 1969-84	91,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,9925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,305
Dollaro canadese	618,725
Franco svizzero	144,857
Corona danese	83,16
Corona norvegese	87,127
Corona svedese	120,462
Fiorino olandese	173,172
Franco belga	12,54
Franco francese	112,825
Lira sterlina	1505,375
Marco germanico	171,442
Scellino austriaco	24,037
Escudo portoghese	21,87
Peseta spagnola	8,944

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 23 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,31	621,85	621,78	621,83	621,75	622,30	621,75	621,83	622,31	621,83
Dollaro canadese	618,70	619,95	620,25	620 —	618,60	618,68	619,90	620 —	618,70	618,50
Franco svizzero .	144,86	144,77	144,6850	144,775	144,70	144,85	144,77	144,775	144,86	144,75
Corona danese	83,16	83,10	83,12	83,115	83,15	83,15	83,12	83,115	83,16	83,15
Corona norvegese .	87,12	87,06	87,08	87,05	87,10	87,12	87,07	87,05	87,12	87,10
Corona svedese .	120,45	120,37	120,45	120,46	120,30	120,45	120,455	120,46	120,45	120,40
Fiorino olandese	173,17	173,08	173,08	173,05	173,10	173,18	173,065	173,05	173,17	173,05
Franco belga .	12,53	12,531	12,53	12,53	12,50	12,54	12,5325	12,53	12,53	12,53
Franco francese	112,82	112,76	112,78	112,75	112,70	112,82	112,775	112,75	112,82	112,75
Lira sterlina	1505,40	1504,50	1504,15	1504,45	1504 —	1505,40	1504,375	1504,45	1505,40	1504,25
Marco germanico .	171,43	171,31	171,32	171,31	171,20	171,42	171,305	171,31	171,43	171,30
Scellino austriaco .	24,03	24,02	24,025	24,0255	24,10	24,03	24,025	24,0255	24,03	24,03
Escudo portoghese	21,87	21,85	21,8660	21,8610	21,90	21,88	21,85	21,8610	21,87	21,87
Peseta spagnola .	8,94	8,94	8,94	8,9370	8,95	8,94	8,94	8,9370	8,94	8,94

Media dei titoli del 23 febbraio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,575
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,675
» 5 % (Ricostruzione)	91,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,45
» 5 % (Città di Trieste) . .	94,575
» 5 % (Beni esteri) . .	90,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,325
» 5,50 % » » 1968-83	91,45
» 5,50 % » » 1969-84	91,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977 . . .	99,75
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,375
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,625
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,175
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	93,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,90
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	94 —
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Cambi medi del 23 febbraio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	621,79
Dollaro canadese	619,95
Franco svizzero .	144,772
Corona danese .	83,117
Corona norvegese .	87,06
Corona svedese .	120,457
Fiorino olandese .	173,057
Franco belga .	12,531
Franco francese .	112,752
Lira sterlina .	1504,412
Marco germanico .	171,307
Scellino austriaco .	24,025
Escudo portoghese	21,855
Peseta spagnola	8,938

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 11 marzo 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bologna — Intestazione: Rossi Giuseppe Vincenzo — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 gennaio 1971

(1118)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 Mod. 25/A D.P. — Data: 29 gennaio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ric. delle domande — Intestazione: Perfetti Rita, nata a Roma il 10 marzo 1949 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° febbraio 1971

(1161)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione (2° semestre 1970 valevole per il 1° semestre 1971)

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % 1935	95,25	92,75	85,73	83,48
2	Redimibile 3,50 % 1934	98,75	97,00	88,88	87,30
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	78,00	76,25	70,20	68,63
4	» 5 % (»)	84,35	81,85	75,92	73,67
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	82,90	80,40	74,61	72,36
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	82,40	79,90	74,16	71,91
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-1979)	80,40	77,90	72,36	70,11
8	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1967-1982)	81,00	78,25	72,90	70,43
9	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1968-1983)	83,05	80,30	74,75	72,27
10	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1969-1984)	88,60	85,85	79,74	77,27
11	Certificati di Credito del Tesoro 5 % 1976	98,45	95,95	88,61	86,36
12	» » » 5,50 % 1976	101,90	99,15	91,71	89,24
13	» » » 5 % 1977	101,85	99,35	91,67	89,42
14	» » » 5,50 % 1977	102,40	99,65	92,16	89,69
15	» » » 5,50 % 1978	102,10	99,35	91,89	89,42
16	» » » 5,50 % 1979	102,35	99,60	92,12	89,63
17	Buoni del Tesoro Novennali 5 % 1° Aprile 1973	96,15	93,65	86,54	84,29
18	» » » 5 % 1° Aprile 1974	93,70	91,20	84,33	82,08
19	» » » 5 % 1° Aprile 1975 I emissione	92,35	89,85	83,12	80,87
20	» » » 5 % 1° Ottobre 1975 II emissione	92,20	89,70	82,98	80,73
21	» » » 5 % 1° Gennaio 1977	92,20	89,70	82,98	80,73
22	» » » 5 % 1° Aprile 1978	91,15	88,65	82,04	79,79
23	» » » 5,50 % 1° Gennaio 1979	99,25	96,50	89,33	86,85
	Titoli garantiti dallo Stato				
24	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	53,50	52,00	48,15	46,80
25	Prestito Unificato « Città di Napoli » 5 % (1881-1980)	84,45	81,95	76,01	73,76
26	Prestito Obbligazionario Città di Napoli 6 % (1968-1988)	80,35	77,35	72,32	69,62
27	I.R.I. SIDER 5,50 % (1953-1972)	98,70	95,95	88,83	86,36
28	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4 % - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
29	Istituto di Credito Fondiario Regione Tridentina 4 % - Conversione	96,90	94,90	87,21	85,41
30	Cassa di Risparmio di Bologna 4 % - Conversione	95,50	93,50	85,95	84,15
31	Istituto Bancario S. Paolo-Torino 4 % - Conversione	96,10	94,10	86,49	84,69
32	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4 % - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
33	» » » » » 5 % S.S. 1958/88 E	73,90	71,40	66,51	64,26
34	» » » » » 5 % S.S. Olivicoltura	95,10	92,60	85,59	83,34
35	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) I emissione	83,25	80,25	74,93	72,23
36	» 6 % (1965-1985) II emissione	83,25	80,25	74,93	72,23
37	» 6 % (1966-1986) I emissione	81,25	78,25	73,13	70,43
38	» 6 % (1966-1986) II emissione	84,80	81,80	76,32	73,62
39	» 6 % (1967-1987)	81,15	78,15	73,04	70,34
40	» 6 % (1968-1988) I emissione	80,75	77,75	72,68	69,98
41	» 6 % (1968-1988) II emissione	80,65	77,65	72,59	69,89
42	» 6 % (1969-1989) I emissione	80,70	77,70	72,63	69,93
43	» 6 % (1969-1989) II emissione	80,10	77,10	72,09	69,39
44	» 7 % (1970-1985)	99,25	95,75	89,33	86,18
45	E.N.E.L. Europa 6 % (1965-1980)	88,70	85,70	79,83	77,13
46	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « A » 1966-1985)	80,85	77,85	72,77	70,07
47	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » I emissione (1966-1995)	82,80	79,80	74,52	71,02
48	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » II emissione (1967-1996)	80,50	77,50	72,45	69,75
49	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » III emissione (1968-1997)	87,50	84,50	78,75	76,05

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione (2° semestre 1970 valevole per il 1° semestre 1971)**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
50	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « B » IV emissione (1969-1998) . .	95,55	92,55	86,00	83,30
51	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » V emissione (1970-2000) . . .	96,50	93,50	86,85	84,15
52	» » OO.PP. 7 % s.s. « B » I emissione (1970-2000) . . .	99,25	95,75	89,33	86,18
53	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » I emissione (1966-1995) . . .	80,80	87,80	72,72	79,02
54	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » II emissione (1967-1996) . .	79,70	76,70	71,73	69,03
55	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » III emissione (1968-1997) . .	79,70	76,70	71,73	69,03
56	» » OO.PP. 6 % s.s. « Autostrade » I emiss. (1968-1997)	80,40	77,40	72,36	69,66
57	» » OO.PP. 7% s.s. « Autostrade » I emiss. (1970-1997)	94,40	90,90	84,96	81,81
58	E.N.I. 6 % (1965-1980) II serie	88,45	85,45	79,61	76,91
59	I.M.I. 6 % Fin. Medie e picc. Ind. Manif. (1966-1983)	85,45	82,45	76,91	74,21
60	» 6 % s.s. « Autostrade » (1968-1998)	79,40	76,40	71,46	68,76
	Obbligazioni bancarie internazionali				
61	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 % (1961-1976) .	81,00	78,50	72,90	70,65
62	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5 % (1962-1977) . . .	82,85	80,35	74,57	72,32
63	B.E.I. » » » » 6 % (1965-1985) . . .	80,10	77,10	72,09	69,39
64	B.E.I. » » » » 6 % (1966-1986) . . .	80,25	77,25	72,23	69,53
65	B.E.I. » » » » 6 % (1967-1987) . . .	79,40	76,40	71,46	68,76
66	B.E.I. » » » » 6 % (1968-1988) . . .	79,40	76,40	71,46	68,76
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini della accettazione in cauzione				
67	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/64-62/94)	73,15	70,65	65,84	63,59
68	» » » 6 % Serie trentennale	79,70	76,70	71,73	69,03
69	» » » 7 % Serie trentennale	94,10	90,60	84,69	81,54
70	» » » 5,50 % Serie trentennale	76,70	73,95	69,03	66,56
71	» » » 5 % Case agr. s.s. 1962-1982)	92,70	90,20	83,43	81,18
72	» » » 6 % » » s.s. I emiss. (1964-1984)	85,00	82,00	76,50	73,80
73	» » » 6 % » » s.s. II emiss. (1965-1985)	84,40	81,40	75,96	73,26
74	» » » 6 % » » s.s. III emiss. (1966-1986)	85,95	82,95	77,36	74,66
75	» » » 6 % Dotazione I emissione (1966-1985) .	84,80	81,80	76,32	73,62
76	» » » 6 % Dotazione II emissione (1966-1986) .	83,55	80,55	75,20	72,50
77	» » » 6 % Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	83,90	80,90	75,51	72,81
78	» » » 6 % Int. Stat. s.s. II emiss. (1967-1987)	83,20	80,20	74,88	72,18
79	» » » 6 % Int. Stat. s.s. III emiss. (1968-1988)	82,70	79,70	74,43	71,73
80	» » » 6 % Int. Stat. s.s. IV emiss. (1969-1989)	82,60	79,60	74,34	71,64
81	» » » 6 % Int. Stat. s.s. V emiss. (1969-1989)	82,75	79,75	74,48	71,78
82	» » » 6 % Int. Stat. s.s. VI emiss. (1970-1990)	85,80	82,80	77,22	74,52
83	» » » 7 % Int. Stat. s.s. I emiss. (1970-1990)	93,70	90,20	84,33	81,18
84	» » » 6 % « A.N.A.S. » s.s. (1966-1996)	79,65	76,65	71,69	68,99
85	» » » 5 % Città di Roma (I emissione) . . .	96,05	93,55	86,45	84,20
86	» » » 5 % Città di Milano (I emissione) . . .	86,50	84,00	77,85	75,60
87	» » » 5 % » » (II emissione) . . ,	88,15	85,65	79,34	77,09
88	» » » 5 % Elettrificazione FF.SS. (IV emiss.)	93,35	90,85	84,02	81,77
89	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1952)	99,20	96,45	89,28	86,81
90	» » » 5,50 % FF.SS. (» » 1953)	98,25	95,50	88,43	85,95
91	» » » 5,50 % FF.SS. (» » 1955)	94,00	91,25	84,60	82,13
92	» » » 5,50 % FF.SS. (» » 1959)	85,90	83,15	77,31	74,84
93	» » » 5 % FF.SS. (» » 1960)	80,55	78,05	72,50	70,25
94	» » » 5 % FF.SS. (» » 1961)	79,70	77,20	71,73	69,48
95	» » » 6 % FF.SS. (» » 1965) I emiss.	84,65	81,65	76,19	73,49
96	» » » 6 % FF.SS. (» » 1965) II »	84,60	81,60	76,14	73,44
97	» » » 6 % FF.SS. (» » 1966) I emiss.	83,95	80,95	75,56	72,86

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione (2° semestre 1970 valevole per il 1° semestre 1971)**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
98	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % FF.SS. (Serie speciale 1966) II emiss.	83,80	80,80	75,42	72,72
99	» » » 6 % FF.SS. (» » 1967)	83,25	80,25	74,93	72,23
100	» » » 6 % FF.SS. (» » 1969) I emiss.	83,00	80,00	74,70	72,00
101	» » » 6 % FF.SS. (» » 1969) II »	104,85	101,85	94,37	91,67
102	» » » 6 % FF.SS. (» » 1970)	90,40	87,40	81,36	78,66
103	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1961-1981 I emissione)	81,85	79,35	73,67	71,42
104	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1962-1982 II emissione)	80,85	78,35	72,77	70,52
105	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1963-1983 III emissione)	82,95	80,45	74,66	72,41
106	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1964-1984 I emissione)	84,65	81,65	76,19	73,49
107	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 II emissione s.s.)	84,45	81,45	76,01	73,31
108	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 III emissione s.s.)	84,40	81,40	75,96	73,26
109	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1966-1985 IV emissione s.s.)	83,90	80,90	75,51	72,81
110	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1967-1986 V emissione s.s.)	84,15	81,15	75,74	73,04
111	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1967-1987 VI emissione s.s.)	83,15	80,15	74,84	72,14
112	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1968-1988 VII emissione s.s.)	82,65	79,65	74,39	71,69
113	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1968-1988 VIII emissione s.s.)	82,45	79,45	74,21	71,51
115	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6 % (1967-1987) I e II tr.	83,20	80,20	74,88	72,18
115	» » » » 6 % (1968-1988) I, II e III tr. . .	82,80	79,80	74,52	71,82
116	» » » » 6 % (1969-1989) I tr.	94,00	91,00	84,60	81,90
117	» » » » 7 % (1970-1990) I e II tr.	96,20	92,70	86,58	83,43
118	I.R.I. 6 % (1955-56-57) ventennale	91,55	88,55	82,40	79,70
119	» 6 % (1956-1974)	99,95	96,95	89,96	87,26
120	» 6 % (1957-1975)	99,90	96,90	89,91	87,21
121	» 6 % (1958-1974)	98,10	95,10	88,29	85,59
122	» 6 % (1958-1978)	98,90	95,90	89,01	86,31
123	» 5,50 % (1959-1979)	85,55	82,80	77,00	74,52
124	» 5,50 % (1960-1980)	82,40	79,65	74,16	71,69
125	» 5,50 % (1961-1986)	78,60	75,85	70,74	68,27
126	» 5,50 % (1963-1983)	78,75	76,00	70,88	68,40
127	» 6 % (1964-1982)	83,70	80,70	75,33	72,63
128	» 6 % (1965-1983)	83,05	80,05	74,75	72,05
129	» 6 % STET (1958-1970) optate	102,55	99,55	92,30	89,60
130	» 5,50 % Elettricità (1958-1977) optate	93,25	90,50	83,93	81,45
131	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % petrolio (1958-1978) s.s. . .	92,50	89,50	83,25	80,55
132	» (» » ») 6 % » (1956-1971)	101,90	98,90	91,71	89,01
133	» (» » ») 6 % » (1957-1972)	101,15	98,15	91,04	88,34
134	» (» » ») 6 % » (1958-1973)	100,70	97,70	90,63	87,93
135	» (» » ») 6 % (1964-1979)	98,35	95,35	88,52	85,82
136	» (» » ») 6 % (1966-1981)	84,85	81,85	76,37	73,67
137	» (» » ») 5,50 % Gela (1960)	83,75	81,00	75,38	72,90
138	» (» » ») SUD 6 % (1959-1976)	93,35	90,35	84,02	81,32
139	» (» » ») » 5,50 % (1960-1977)	87,00	84,25	78,30	75,83
140	» (» » ») » 5,50 % (1961-1978)	85,15	82,40	76,64	74,16
141	» (» » ») » 5,50 % (1961-1980) IV serie .	83,30	80,55	74,97	72,50
142	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) V » .	82,10	79,35	73,89	71,42
143	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) VI » .	82,55	79,80	74,30	71,82
144	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VII » .	86,70	83,95	78,03	75,56

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione (2° semestre 1970 valevole per il 1° semestre 1971)**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
145	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) SUD 5,50 % (1963-1978) VIII serie	90,65	87,90	81,59	79,11
146	» (» » ») » 6 % (1964-1979) IX » .	89,65	86,65	80,69	77,99
147	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-1988)	75,85	73,10	68,27	65,79
148	» (» ») 6 % (1965-1985)	81,90	78,90	73,71	71,01
149	» (» ») 6 % (1967-1987)	80,35	77,35	72,32	69,62
150	» (» ») 6 % (1968-1988)	79,95	76,95	71,96	69,26
151	» (» ») 6 % (1968-1986)	80,15	77,15	72,14	69,44
152	» (» ») 6 % (1969-1989)	80,60	77,60	72,54	69,84
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
153	ISVEIMER 5,50 % (1961-1975) III emissione	89,80	87,05	80,82	78,35
154	» 5,50 % (1962-1976) IV »	88,30	85,55	79,47	77,00
155	» 5,50 % (1962-1977) V »	85,90	83,15	77,31	74,84
156	» 5,50 % (1962-1977) VI »	86,25	83,50	77,63	75,15
157	» 5,50 % (1963-1978) VII »	83,60	80,85	75,24	72,77
158	» 5,50 % (1963-1978) VIII »	83,65	80,90	75,29	72,81
159	» 6 % (1964-1979) IX »	84,25	81,25	75,83	73,13
160	» 6 % (1964-1979) X »	84,40	81,40	75,96	73,26
161	» 6 % (1965-1980) XI »	83,50	80,50	75,15	72,45
162	» 6 % (1966-1981) XII »	82,35	79,35	74,12	71,42
163	» 6 % (1967-1982) XIII »	81,55	78,55	73,40	70,70
164	» 6 % (1967-1982) XIV »	80,70	77,70	72,63	69,93
165	» 6 % (1968-1983) XV »	80,40	77,40	72,36	69,66
166	» 6 % (1969-1984) XVI »	81,00	78,00	72,90	70,20
167	» 7 % (1970-1985) XVII »	96,75	93,25	87,08	83,93
168	Istituto Italiano Credito Fondiario 3,50 %	87,35	85,60	78,62	77,04
169	» » » » 4 %	87,20	85,20	78,48	76,68
170	» » » » 4,75 %	100,47	98,10	90,43	88,29
171	» » » » 5 % serie ord.	89,40	86,90	80,46	78,21
172	» » » » 5 % IX serie	100,95	98,45	90,86	88,61
173	» » » » 5 % VI »	100,30	97,80	90,27	88,02
174	» » » » 5 % XIII »	100,85	98,35	90,77	88,52
175	» » » » 5 % XIV »	101,15	98,65	91,04	88,79
176	» » » » 5 % XVI »	97,85	95,35	88,07	85,82
177	» » » » 5 % XIX »	98,50	96,00	88,65	86,40
178	» » » » 5 % XX »	102,50	100,00	92,25	90,00
179	» » » » 5 % XXI »	100,00	97,50	90,00	87,75
180	» » » » 5 % XXII »	99,50	97,00	89,55	87,30
181	» » » » 5 % XXIII »	99,50	97,00	89,55	87,30
182	» » » » 5 % XXV »	105,50	103,00	94,95	92,70
183	» » » » 5 % XXVI »	101,75	99,25	91,58	89,33
184	» » » » 5 % XXVIII »	102,10	99,60	91,89	89,64
185	» » » » 5 % XXX »	101,25	98,75	91,13	88,88
186	» » » » 5 % XXXI »	95,85	93,35	86,27	84,02
187	» » » » 6 % conversione	90,00	87,00	81,00	78,30
188	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	88,55	86,55	79,70	77,90
189	» » » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
190	» » » » 6 % conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
191	» » » » 6 % « A »	98,00	95,00	88,20	85,50
192	» » » » OO.PP. 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
193	» » » » OO.PP. 5,50 % I s.s. 1992	97,75	95,00	87,98	85,50
194	» » » » OO.PP. 5,50 % I alla VII em. 1982-1999	97,75	95,00	87,98	85,50
195	» » » » OO.PP. 6 % s.s. 1988-1990-1992-1995-1996-1997-1998-1999-2000	98,00	95,00	88,20	85,50

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione (2° semestre 1970 valevole per il 1° semestre 1971)**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
196	Istituto Credito Fondiario Venezie OO.PP. 6% II-III-IX-XI-XIV-XV-XVIII-XX-XXI-XXIV-XXV-XXVII-XXVIII-XXIX emissione	98,00	95,00	88,20	85,50
197	» » » » OO.PP. 6% XXXI alla XLVII emiss.	98,00	95,00	88,20	85,50
198	» » » Regione Marchigiana 5%	91,85	89,35	82,67	80,42
199	» » » » Trentino Alto Adige 4%	92,95	90,95	83,66	81,86
200	» » » » » » » 5%	94,00	91,50	84,60	82,35
201	» » » » » » » 6%	94,50	91,50	85,05	82,35
202	» » » » » » » OO.PP. 5%	94,00	91,50	84,60	82,35
203	» » » » della Liguria 5%	97,50	95,00	87,75	85,50
204	» » » » » » 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
206	Istituto Credito Sportivo 6%	99,50	96,50	89,55	86,85
206	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5%	96,00	93,50	86,40	84,15
207	» » » (Quindicennale) 5%	83,50	81,00	75,15	72,90
208	» » » (Quindicennale) 6%	84,00	81,00	75,60	72,90
290	» » » (Ventennale) 5%	81,50	79,00	73,35	71,10
210	» » » (Ventennale) 6%	82,00	79,00	73,80	71,10
211	Cassa di Risparmio di Gorizia 5% I serie	99,60	97,10	89,64	87,39
212	» » » 5% II »	96,00	93,50	86,40	84,15
213	» » V.E. di Palermo 5% I-V-VI serie	96,45	93,95	86,81	84,56
214	» » » » 5% II-III-IV-VII serie	94,10	91,60	84,69	82,44
215	» » » » 6% conversione	94,85	91,85	85,37	82,67
216	» » di Calabria e Lucania 5%	93,20	90,70	83,88	81,63
217	Credito Fondiario (già Cr. Fond. Sardo) 5%	79,00	76,50	71,10	68,85
218	» » (» » » ») 6% conversione	81,10	78,10	72,99	70,29
219	» » (» » » ») 6% 1980	88,95	85,95	80,06	77,36
220	» » (» » » ») 6% 1985	82,75	79,75	74,48	71,78
221	» » (» » » ») 6% 1990	81,10	78,10	72,99	70,29
222	» » (» » » ») 6% 1995	80,05	77,05	72,05	69,35
223	» » (» » » ») OO.PP. 5% I serie (1961/86)	79,10	76,60	71,19	68,95
224	Credito Industriale Sardo 5,50% (1962-1977)	86,55	83,80	77,90	75,42
225	» » » 5,50% (1963-1978)	82,75	80,00	74,48	72,00
226	» » » 6% (1964-1979)	89,05	86,05	80,15	77,45
227	» » » 6% (1965-1980) I emissione	84,90	81,90	76,41	73,71
228	» » » 6% (1965-1980) II emissione	84,20	81,20	75,78	73,08
229	» » » 6% (1966-1981)	82,70	79,70	74,43	71,73
230	» » » 6% (1968-1983)	80,05	77,05	72,05	69,35
231	» » » 6% (1969-1984)	79,60	76,60	71,64	68,94
232	» » » 7% (1970-1985)	93,40	89,90	84,06	80,91
233	Banca Nazionale del Lavoro - Credito Fondiario 5%	79,75	77,25	71,78	69,53
234	» » » - » Alb. e Tur. 5%	75,50	73,00	67,95	65,70
235	» » » - Sez. Op. Pub. 5%	76,00	73,50	68,40	66,15
236	» » » - Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	81,50	78,50	73,35	70,65
237	» » » - Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1969-1989) III tr.	81,50	78,50	73,35	70,65
237	» » » - Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1969-1989) II emiss.	81,50	78,50	73,35	70,65
239	» » » - Cred. Med. Picc. Ind. 7% s.s. (1970-1990) II emiss.	92,75	89,25	83,48	80,33
240	Banco di Sicilia 4%	90,00	88,00	81,00	79,20
241	» » 5%	97,50	95,00	87,75	85,50
242	» » 5% - Cred Ind. I e II serie	100,90	98,40	90,81	88,56
243	» » 5% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
244	Industrializzazione della Sicilia 6% (IRFIS) 1965-1979 serie D-E	87,25	84,25	78,53	75,83
245	» » » 6% (IRFIS) 1966-1981 serie F	85,10	82,10	76,59	73,89

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione (2° semestre 1970 valevole per il 1° semestre 1971)**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
246	Industrializzazione della Sicilia 6 % (IRFIS) 1967-1982 serie G	84,70	81,70	76,23	73,53
247	» » » 6 % (IRFIS) 1969-1984 serie H	79,50	76,50	71,55	68,85
248	Banco di Napoli 5 %	80,95	78,45	72,86	70,61
249	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano 3,50 %	91,75	90,00	82,58	81,00
250	» » » » » 4 %	94,00	92,00	84,60	82,80
251	» » » » » 5 %	97,25	94,75	87,53	85,28
252	» » » » » 6 %	98,00	95,00	88,20	85,50
253	» » » » » 5 % OO.PP. . .	97,50	95,00	87,75	85,50
254	» » di Bologna 3,50 %	86,75	86,00	78,98	77,40
255	» » » 4 %	90,75	88,75	81,68	79,88
256	» » » 5 % II serie	97,70	95,20	87,93	85,68
257	» » » 5 % III serie	97,70	95,20	87,93	85,68
258	» » » 6 % II e III serie conv.	98,20	95,20	88,38	85,68
259	» » » 6 %	98,20	95,20	88,38	85,68
260	» » » 5 % OO.PP.	97,70	95,20	87,93	85,68
261	Monte dei Paschi di Siena 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
262	» » » 6 % conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
263	» » » 6 %	98,00	95,00	88,20	85,50
264	» » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
265	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 3,50 %	94,20	92,45	84,78	83,21
266	» » » » 5 %	99,00	96,50	89,10	86,85
267	» » » » 6 % conversione	99,50	96,50	89,55	86,85
268	» » » » 6 %	99,50	96,50	89,55	86,85
269	» » » » 5 % OO.PP.	99,80	97,30	89,82	87,57
271	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale	79,15	76,40	71,24	68,76
271	» » » » » 6 % trentennale s. o. . . .	97,25	94,25	87,53	84,83
272	» » » » » 6 % ventennale s. o. . . .	80,70	77,70	72,63	69,93
173	» » » » » 5,50 % 1946 ed. II emiss. s.s.	97,50	94,75	87,75	85,28
274	» » » » » 7 % quindicennale I emiss.	98,00	94,50	88,20	85,05
275	» » » » » 7 % quindicennale II emiss.	96,50	93,00	86,85	83,70
276	» » » » » 6 % 1951 Edison s.s. . . .	101,75	98,75	91,58	88,88
277	» » » » » 6 % 1955 » s.s. . . .	95,85	92,85	86,27	83,57
278	» » » » » 6 % 1956 » s.s. . . .	94,80	91,80	85,32	82,62
279	» » » » » 6 % s.s. Montecantini . .	91,00	88,00	81,90	79,20
280	» » » » » 6 % s.s. Export 1965 . . .	90,75	87,75	81,68	78,98
281	» » » » » 6 % s.s. » quinquenn.	93,70	90,70	84,33	81,63
282	» » » » » 6 % ss. » quinquenn. 1970/75	88,55	85,55	79,70	77,00
283	» » » » » 6 % s.s. Export « A » 1968-1979)	99,50	96,50	89,55	86,85
284	» » » » » 7 % s.s. Export « A » I tr. 1970/79)	110,50	107,00	99,45	96,30
285	» » » » » 6 % s.s. Export « B » (1968-1980)	97,10	94,10	87,39	84,69
286	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. III emissione 1965-1980 . .	97,15	94,15	87,44	84,74
287	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. IV emissione 1965-1980 . .	100,10	97,10	90,09	87,39
288	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. V emissione 1966-1981 . .	94,05	91,05	84,65	81,95
289	» » » » » 6 % s.s. Svil. Ind. I emiss.	96,00	93,00	86,40	83,70
290	» » » » » 6 % s.s. Svil. Ind. Serie A	97,95	94,95	88,16	85,46
291	» » » » » 7 % s.s. Svil. Ind. Serie A	95,50	92,00	85,95	82,80
292	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	91,85	90,10	82,67	81,09
293	» » » » 5 %	88,05	85,55	79,25	77,00
294	Medio Credito Centrale 6 % (1967-1977)	97,25	94,25	87,53	84,83
295	» » » 6 % (1968-1978)	99,20	96,20	89,28	86,58

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione (2° semestre 1970 valevole per il 1° semestre 1971)**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
296	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento serie C 5% 1948-78	83,25	80,75	74,93	72,68
297	» » » » » serie D 5% 1953-83	79,30	76,80	71,37	69,12
298	» » » » » serie F 5% 1963-93	90,55	88,05	81,50	79,25
299	» » » » » serie G 5% 1970-95	94,75	91,75	85,28	82,58
300	Istituto Mobiliare Italiano 6% (XVIII emissione Credito Navale) .	98,25	95,25	88,43	85,73
301	» » » 6% (XX »)	91,75	88,75	82,58	79,88
302	» » » 5% (XXI »)	95,60	93,10	86,04	83,79
303	» » » 5% (XXII »)	82,50	80,00	74,25	72,00
304	» » » 5% (XXIII »)	77,60	75,10	69,84	67,59
305	» » » 5,50% (XXIV »)	78,60	75,85	70,74	68,27
306	» » » 6% (XXV »)	83,70	80,70	75,33	72,63
307	» » » 6% (XXVI »)	80,65	77,65	72,59	69,89
308	» » » 6% (XXVII »)	80,80	77,80	72,72	70,02
309	» » » 7% (XXVIII »)	95,70	92,20	86,13	82,98
310	» » » 7% (XXIX »)	95,05	91,55	85,55	82,40
311	» » » 6% Credito Navale (Sez. Aut. IMI) 1963-80	87,45	84,45	78,71	76,01
312	» » » 6% » » (Sez. Aut. IMI) 1967-83	83,95	80,95	75,56	72,86
313	» » » 6,25% serie speicale 1964	90,92	87,80	81,83	79,02
314	I.M.I. Fin. Medie e Picc. Ind. Manif. 6% 1968/83	82,70	79,70	74,43	71,73

(942)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° agosto 1970 al 31 ottobre 1970 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1970, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 8504 - nota « c »: leggere
... « per il periodo dal 1° agosto 1970 al 18 settembre 1970 » ...
anziché
... « per il periodo dal 1° agosto 1970 al 18 dicembre 1970 » ...

(1092)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/65 S. Dorligo della Valle di data 24 ottobre 1932, con il quale il cognome del sig. Petaros Ljubomir, nato a S. Dorligo della Valle il 2 giugno 1920, residente a S. Antonio in Bosco, 76, venne ridotto in forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 19 gennaio 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Petaros »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/65 S. Dorligo della Valle di data 24 ottobre 1932 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Pettirosso Ljubomir è restituito nella forma originaria di « Petaros ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
Racman Maria, nata a S. Dorligo il 15 aprile 1924, moglie;
Pettirosso Emilio, nato a Trieste il 3 marzo 1957, figlio.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 gennaio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(1186)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/22370 in data 28 febbraio 1931, con il quale il cognome del sig. Kalin Giovanni, nato a Trieste il 27 aprile 1889 e qui residente in via Nazionale, 58, venne ridotto in forma italiana di « Callini », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 21 dicembre 1970, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Kalin ».

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/22370 in data 28 febbraio 1931 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Callini Giovanni è restituito nella forma originaria di « Kalin ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 25 gennaio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(1188)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli ed esami a due posti di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Visto che nel ruolo della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale di cui alla tabella 26 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, avente un organico di quattro unità, sono attualmente disponibili due posti;

Constatata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di ripianare l'organico del predetto ruolo mediante immissione di nuovi elementi e di bandire, pertanto, un pubblico concorso per le disponibilità dell'organico stesso;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1967, registro n. 142 Difesa, foglio n. 20, col quale, in base al primo comma del citato art. 56, è stato indetto un concorso a due posti di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli del personale della carriera esecutiva della Marina trovantisi nelle condizioni di cui alla stessa norma ora menzionata;

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1969, registro n. 1 Difesa, foglio n. 74, col quale, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è stato bandito un concorso a due posti di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale, concorso riservato al personale non di ruolo di 2ª categoria in servizio presso l'Amministrazione della difesa;

Considerato che entrambi i concorsi sono andati deserti per mancanza di aspiranti;

Valutato in due unità l'attuale, effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso a due posti di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione giudicatrice valuterà, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti.

Costituisce, altresì, titolo l'aver prestato servizio presso la Accademia navale in qualità di assistente incaricato.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salve le eccezioni consentite, a termine dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) il possesso del diploma di perito tecnico industriale — indirizzo elettrotecnica oppure elettronica industriale oppure telecomunicazione, conseguito presso un istituto statale o un istituto legalmente riconosciuto e che sia comunque valido per la partecipazione ai concorsi di accesso a carriere impiegatizie dello Stato;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 4.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta bollata, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, e dovrà essere spedita alla direzione generale stessa a mezzo raccomandata entro il termine perentorio del 15 aprile 1971.

Ai fini dell'accertamento della tempestività della presentazione della domanda entro il citato termine (15 aprile 1971) fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale sulla raccomandata con la quale sarà spedita la domanda stessa.

Art 5.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data ed il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) i servizi tuttora in atto o prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni indicando, per quest'ultimi, i motivi o le cause che determinarono la risoluzione del rapporto di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 4 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 4, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 6.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella domanda stessa di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 5: da quale istituto d'istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g*) del precedente art. 5: la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e la indicazione della relativa carriera, ruolo o qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

il preciso recapito, il comune di attuale residenza o i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni date o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede di primo impiego;

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 7.

Firma dell'aspirante sulla domanda
Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabile, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 9.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario e il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova pratica nonchè alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva di merito sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione degli eventuali titoli prodotti, la media dei vòti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica e quello riportato nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte, la pratica e l'orale, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove di caduti per cause di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni (cfr. articolo 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e all'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati — con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 4 — direttamente ad iniziativa dell'interessato in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di giorni venti da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla riserva l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenute alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da inviare, con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 4, in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di giorni venti da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali — avviati con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 4 — dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa entro il termine perentorio di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione dal diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa — anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenute alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (3 agosto 1962 (v. tabella *b*) integrato dal decreto 10 aprile 1966, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti o documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni o le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e successive modificazioni.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie od estratti dei registri dello stato civile o del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni od alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi d'istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè la firma sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti o documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalmente da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 — tempestivamente pervenuti — risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970
Registro n. 67 Difesa, foglio n. 278

ALLEGATO 1
(rif. articoli 4, 5, 6 e 7 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi sulla prescritta carta legale

N. B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito, ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero l'indicazione di esse in modo generico o cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 11ª Divisione - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . ., **nato a** . . . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ed esami a due posti di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1970.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di anni 32 (1-*bis*) perchè (1-*ter*) .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (provincia di . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . .,

di possedere il seguente titolo di studio (4) . con specializzazione . (5) . . . rilasciato da (6) . . nell'anno . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . .,

(8) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . presso . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se trattasi di Amministrazione della difesa) con la qualifica di . della carriera . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . (prima, seconda o terza per gli impiegati non di ruolo)

ovvero, in caso diverso,

di aver prestato servizio in precedenza, come impiegato dal . . al . . presso . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . della carriera . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) e della categoria . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto d'impiego fu dovuta a . . (indicare la causa);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria de (9) . . . . ;

di risiedere in (10) . . .;

allega, ai fini della valutazione prevista dall'art. 2 del presente bando, il seguente titolo: . ., (o i seguenti titoli)

data .

Firma (11)

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta dal documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. La eventuale specializzazione dev'essere, comunque indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'istituto statale d'istruzione di secondo grado o l'istituto legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti d'impiego con una pubblica amministrazione e che tale rapporto sia stato risolto.

(9) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(10) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero — numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà — in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero — numero di codice postale, comune e provincia).

La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio e del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2
(rif. art. 3, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 3 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6), lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (*);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3
(rif. art. 9)

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Prova scritta di elettronica generale e di elettrotecnica*:

Descrizione del montaggio degli apparecchi e strumenti occorrenti per una lezione di elettronica generale ed elettrotecnica.

La prova consisterà nella descrizione di uno dei gruppi sottoindicati:

a) circuiti risonanti semplici;
la resistenza nei conduttori elettrici;

b) caratteristiche dei tubi elettronici;
isteresi magnetica;

c) gli amplificatori a tubi a resistenza e capacità;
gli amplificatori magnetici;

d) gli alimentatori anodici a tubi ed a semiconduttori;
potenza elettrica nelle reti trifasi.

2. — *Prova scritta di misure elettriche ed elettroniche*:

Descrizione del montaggio e del funzionamento degli apparecchi e degli strumenti occorrenti per lo svolgimento di una esercitazione sperimentale di misure elettriche ed elettroniche. La prova consisterà nella descrizione di uno dei gruppi sottoindicati:

a) voltmetri per tensioni continue ed alternate;
voltmetro elettronico per corrente continua a compensazione a trasferitore catodico;

b) i ponti in corrente continua;
il ponte di impedenza in bassa frequenza;

c) risposta in frequenza di una Amplidyna;
il Q-metro.

3. — *Prova pratica di laboratorio di elettrotecnica ed elettronica*:

a) i potenziometri di calcolo;

b) zero elettrico ed errore dinamico del sincro trasformatore di controllo;

c) misura per la determinazione del rendimento di un motore asincrono;

d) costruzione di un multivibratore di Abraham e misura della sua frequenza col metodo delle figure di Lissajous. Possibilità della misura sui banchi Gajon;

e) rilievo della curva di risposta di un amplificatore a resistenza e capacità;

f) misura della potenza di uscita e della distorsione dell'amplificatore di bassa frequenza al variare del carico;

g) messa in funzione, approntamento e descrizione del pannello di comando del calcolatore digitale UNIVAC 1215B.

4. — *Prova orale*:

a) discussione sugli argomenti indicati per le prove scritte e per la prova pratica;

b) discussione sui criteri di scelta dei più comuni strumenti di un laboratorio elettronico od elettrotecnico; nozioni tecniche e specifiche sui medesimi;

c) nozioni tecniche relative alla conservazione e protezione degli strumenti di un laboratorio elettronico od elettrotecnico;

d) nozioni di diritto pubblico con particolare riguardo alla organizzazione amministrativa e costituzionale dello Stato;

e) nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento della Marina militare;

f) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27), 30) e 31), possono esibire in luogo dei documenti ivi indicati un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i « profughi » (v. successivo n. 27) che intendono far valere il titolo della riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal

competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 3 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 3, n. 3), del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dallo ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (*):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla com-

petente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B*) e *C*) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo* (*impiegati ed operai*):

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa* (*ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati*) *o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

(1031)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 46873 del 20 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1970, al registro n. 24, foglio n. 198, col quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano;

Considerato che l'ingegnere capo del genio dott. ing. Michele Tartaro è impossibilitato ad espletare l'incarico di membro della commissione suddetta;

Ritenuto che occorre nominare membro della commissione suddetta l'ingegnere superiore del genio civile dott. ing. Costantini Francesco in sostituzione dell'ing. Tartaro;

Decreta:

L'ingegnere superiore del genio civile dott. ing. Costantini Francesco è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano, in sostituzione del dott. ing. Michele Tartaro.

Roma, addì 23 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: SCARLATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1971
Registro n. 1, *foglio n.* 397

(1220)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquantadue posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova.

Si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, n. 9 del 1°-30 settembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 successivo, registro n. 22 Interno, foglio n. 31, che approva la graduatoria di merito degli idonei, nonchè quella dei vincitori, del concorso per esami a 52 posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1970.

(1177)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7020 del 7 ottobre 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Alcamo, Erice, Salemi e Vita, vacanti al 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto n. 3021 del 30 aprile 1970 con il quale sono stati riaperti i termini di scadenza del concorso predetto;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Trapani, dell'ordine dei medici della provincia di Trapani e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Nicosia dott. Nunzio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Randazzo dott. Pietro, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Ragusa;

Scaffidi prof. Vittorio, direttore della clinica medica dell'Università di Palermo;

D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Palermo;

Manca dott. Luca, direttore di sezione della prefettura di Trapani;

Gagliani dott. Michele, ufficiale sanitario titolare del comune di Trapani.

Segretario:

Romano dott. Marco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Trapani e dei comuni interessati.

Trapani, addì 23 gennaio 1971

Il medico provinciale: DI SALVO

(1190)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.